



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Organismi Intermedi;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto l'Accordo di Partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

Visto il documento EGESIF_14-0017 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);

Vista la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Visto il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea del 14 luglio 2015 CCI 2014IT16M20P005, C(2015)4972final;

Visti i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (Programma Operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione") con procedura scritta in data 30 marzo 2016 per la selezione delle operazioni a valere sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di rotazione nazionale a sostegno dell'Asse I del Programma e, in particolare, dell'Azione I.1 (Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale);

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020 approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con Delibera n. 2 del 1 maggio 2016;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Vista la legge del 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Vista la legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in particolare l'art. 4 ("Dottorato di ricerca") e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, "Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca";

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

Visto il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 recante la "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

Visto il DPCM dell'11 febbraio 2014 n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", entrato in vigore il 29 luglio 2014;

Visto il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753 "Individuazione di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR" con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che, a seguito del richiamato D.M. di riorganizzazione degli Uffici come previsto dal D.P.C.M. n. 98/2014, l'Ufficio IV della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca è l'Ufficio preposto alla gestione dei Programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e l'Ufficio III della medesima Direzione Generale è preposto alla incentivazione della ricerca pubblica e alla valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca.

DECRETA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Articolo 1 CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ

1. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione (di seguito, "PON RI 2014-2020" o Programma) e in particolare, in riferimento all'Azione I.1 - "Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale", il Ministero intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale assicurando la coerenza con i bisogni del sistema produttivo nazionale e con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014/2020, approvata dalla Commissione europea, includendovi gli specifici fabbisogni relativi alla strategia di trasformazione del manifatturiero di Industria 4.0 e dei temi della formazione e delle competenze nel settore dei "big data", per quelle aree disciplinari a forte vocazione scientifico-tecnologica, ovvero di maggiore rilievo rispetto ai fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), contribuendo al conseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In tale contesto, con il presente decreto, il Ministero promuove le iniziative di formazione dottorale caratterizzate dal forte interesse industriale e dal coinvolgimento delle aziende.
2. Tale area di intervento trova accoglienza nell'ambito del PON RI 2014-2020 - Asse prioritario I "Investimenti in Capitale Umano", Azione I.1 "Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale".
3. In particolare, è previsto il finanziamento di borse di dottorato di ricerca (di seguito, anche borse o borse di dottorato) di durata triennale, per la frequenza, a partire dall'Anno Accademico (A.A.) 2016/2017, di percorsi di dottorato (di seguito, anche corsi) nell'ambito dei quali è fatto obbligo al dottorando di svolgere un periodo di studio e ricerca presso imprese e un periodo di studio e ricerca all'estero per qualificare "in senso industriale" le proprie esperienze formative e di ricerca, con previsione di ricadute sia sul tessuto produttivo dei territori interessati dal programma sia occupazionali, successive al conseguimento del dottorato.
4. Il presente decreto definisce le modalità di presentazione di domande di finanziamento per borse di dottorato aggiuntive rispetto a quelle già finanziate dalle Università con altre modalità per l'A.A. 2016/2017 - Ciclo XXXII.

Articolo 2 RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse, a valere sull'Asse I "Investimenti in Capitale Umano" - Azione I.1 "Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale" del PON RI 2014-2020, finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca, destinate al presente decreto, con riferimento all'A.A.

2



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

2016/2017- Ciclo XXXII, ammontano complessivamente a euro 20.000.000 (Fondo Sociale Europeo e Fondo di Rotazione) da utilizzare nei limiti finanziari previsti dal Programma per le due diverse aree, in ritardo di sviluppo e in transizione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 70 del Reg. (UE) n.1303/2013 e dall'art. 13 del Reg. (UE) n.1304/2013.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di rimodulare la dotazione di cui al punto 1 sulla base delle domande pervenute e degli esiti della valutazione delle proposte progettuali.

Articolo 3

SOGGETTI PROPONENTI

1. Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Università"), con sede amministrativa ed operativa nelle Regioni oggetto dell'intervento, di cui all'art. 1, i cui corsi di dottorato sono accreditati alla data di presentazione della domanda ai sensi del D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati".

Articolo 4

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

1. Il presente decreto finanzia, nell'ambito di corsi di dottorato accreditati ai sensi del D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013, borse di dottorato aggiuntive che, sulla base delle domande di finanziamento presentate dalle Università, rispondono a quanto indicato all'art. 1.
2. Le borse di dottorato di cui si chiede il finanziamento devono, a pena di non ammissione al finanziamento stesso:
 - a) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con le traiettorie di sviluppo individuate dalla SNSI 2014/2020 e con i fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma;
 - b) avere una durata complessivamente pari a 3 anni;
 - c) prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria, site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;
 - d) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
 - e) prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- f) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;
- g) prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
- h) prevedere il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università;
- i) garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili).

Articolo 5

INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE

- 1. Ciascuna Università, a pena di inammissibilità, può presentare domanda di finanziamento unicamente per corsi di dottorato accreditati ai sensi del D.M. n. 45 del 08/02/2013.
- 2. L'accreditamento dei percorsi di dottorato di ricerca e delle sedi di svolgimento ai sensi del D.M. n. 45/2013 costituisce condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento e dovrà essere posseduto alla data di presentazione della domanda.
- 3. Coerentemente con quanto indicato all'art. 4, nella domanda di finanziamento, compilata secondo il formulario predisposto dal MIUR e dal CINECA, disponibile sul sito CINECA all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>, a far data dal 29 agosto 2016, l'Università deve indicare, per ciascun corso di dottorato, il numero di borse di dottorato di ricerca aggiuntive, nel numero massimo di TRE (3).
- 4. Per ciascuna borsa di dottorato aggiuntiva l'Università proponente deve indicare:
 - A. RICERCA PROPOSTA
 - a) Tema della ricerca e coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) approvata dalla Commissione europea
 - b) Attività di ricerca proposta, metodologie e contenuti
 - c) Grado di innovazione della ricerca proposta per il settore di intervento
 - d) Coerenza del tema di ricerca con l'ambito disciplinare del dottorato e con la composizione del Collegio dei docenti
 - e) Fattibilità tecnica della proposta e cronoprogramma di attuazione
 - f) Sinergie rispetto all'eventuale successivo impiego dei dottori di ricerca (in rapporto al mondo del lavoro).
 - B. ATTIVITA' DA SVOLGERE PRESSO L'IMPRESA con sede nell'intero territorio nazionale
 - a) Attività di ricerca da svolgere presso l'impresa
 - b) Denominazione dell'impresa presso cui verrà svolta l'attività relativa al tema di ricerca
 - c) Settore e attività di ricerca dell'impresa

M
A



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- d) Sede legale dell'impresa (Città, Provincia, indirizzo)
 - e) Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui è svolta l'attività di ricerca del dottorando
 - f) Nome, cognome e riferimenti del tutor aziendale
 - g) Contributo dell'impresa all'attività di ricerca
 - h) Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi
 - i) Durata di permanenza in impresa del dottorando titolare della borsa aggiuntiva PON (minimo 6 mesi, massimo 18)
 - j) Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento
 - k) Lettera di intenti da parte dell'impresa con l'impegno a garantire la disponibilità della sede operativa per l'attività di ricerca indicata e la supervisione tutoriale del dottorando (su carta intestata dell'impresa, firmata dal legale rappresentante o suo delegato).
- C. ATTIVITA' ALL'ESTERO
- a) Attività di ricerca da svolgere all'estero
 - b) Denominazione del soggetto ospitante all'estero (università, ente di ricerca pubblico o privato, impresa)
 - c) Sede legale del soggetto ospitante all'estero
 - d) Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui è svolta l'attività di ricerca all'estero
 - e) Nome, cognome, ruolo e contatti del tutor del soggetto ospitante
 - f) Durata della permanenza all'estero (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi)
 - g) Programmazione e finalità relative allo svolgimento del periodo all'estero
 - h) Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento
 - i) Lettera di intenti da parte del soggetto ospitante con l'impegno a garantire la disponibilità della sede operativa per l'attività di ricerca indicata e la supervisione tutoriale del dottorando (su carta intestata del soggetto ospitante, firmata dal legale rappresentante o suo delegato).
- D. ATTIVITA' FORMATIVA PRESSO L'UNIVERSITA'
- a) Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di formazione destinate al dottorando (oltre a quelle già previste dal corso di dottorato) rilevanti per il percorso individuato
 - b) Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell'impresa
 - c) Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto produttivo.
- E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- a) Eventuali iniziative che si intende mettere in atto per assicurare i principi di pari opportunità, antidiscriminazione, parità di genere ed accessibilità per le persone disabili sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato
- b) Presenza di soluzioni ecocompatibili nella realizzazione e gestione dei percorsi di dottorato, includendo ad esempio la presenza di moduli specifici o contenuti formativi nel campo della green e/o blue economy.

Articolo 6

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini della partecipazione alla presente selezione, i soggetti proponenti devono predisporre l'istanza attraverso la piattaforma online CINECA (all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>), accedendo online con le credenziali delle Università già rilasciate dal CINECA agli Uffici di Dottorato, e compilare i campi corrispondenti a quanto richiesto all'art. 5. Per il punto B. e C. deve essere prodotta e inserita (*upload*) nella piattaforma *online* una lettera di intenti che specifichi la disponibilità dell'impresa (punto B. k) e del soggetto ospitante estero (punto C. i) ad ospitare presso la propria sede il candidato per il periodo previsto e a fornire la disponibilità di strutture e supervisione adeguate alla tematica di ricerca indicata nella proposta.
2. A pena di inammissibilità, le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre 2016.
3. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o malfunzionamenti dipendenti dalla qualità della connessione utilizzata dal soggetto proponente.
4. Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del decreto devono essere inoltrate a partire dal 29 agosto 2016 tramite il sito CINECA all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>, con le modalità ivi specificate; le risposte alle richieste più frequenti saranno fornite sul sito a cadenza settimanale attraverso FAQ (*frequently asked questions*).
5. Il termine ultimo per presentare le richieste di chiarimento di cui al punto 4) è fissato entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione.
6. A partire dal 29 agosto 2016 è attivo un servizio di assistenza tecnica informatica (*help desk*) al numero 051 6171691 e all'indirizzo email: dottorati@cenea.it.

Articolo 7

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Le proposte progettuali sono ritenute non ammesse alla valutazione, se:
 - a) trasmesse con modalità diverse da quanto indicato all'art. 6;
 - b) pervenute oltre i termini previsti;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- c) presentate da un soggetto proponente non ricompreso tra i soggetti proponenti di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. La verifica di ammissibilità viene eseguita a cura del MIUR - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della ricerca - Ufficio III "Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca".
 3. Completata la verifica di ammissibilità, è data comunicazione - da parte dell'Ufficio III, mediante pubblicazione su sito CINECA all'indirizzo <http://dottorati.miur.it> - ai soggetti proponenti provvisoriamente non ammessi.
 4. Il MIUR, tenuto conto delle osservazioni eventualmente ricevute da parte dei soggetti provvisoriamente non ammessi, completa la verifica di ammissibilità e avvia, tramite l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), la successiva fase di valutazione di merito delle proposte progettuali ammissibili, che nella piena responsabilità dell'ANVUR, è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. L'ANVUR, trasmette al Responsabile del Procedimento individuato nell'ambito del presente decreto, le risultanze delle valutazioni effettuate corredate da un'attestazione di regolare svolgimento delle attività stesse.
 5. Le proposte progettuali ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione di merito da parte dell'ANVUR sulla base dei criteri riportati di seguito:

| Criteri di valutazione | Indicatore | Punteggio |
|--------------------------------|---|---------------------|
| A. RICERCA PROPOSTA | A.1. Tema della ricerca e sua coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) – Metodologie e contenuti | Max 20 punti |
| | A.2. Grado di innovazione e fattibilità tecnica della ricerca proposta per la competitività del settore di intervento | Max 15 punti |
| | A.3. Sinergie rispetto all'eventuale successivo impiego dei Dottori di ricerca | Max 5 punti |

Handwritten blue scribbles and a large blue flourish.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

| | | |
|--|--|---------------------|
| B. ATTIVITÀ PRESSO L'IMPRESA | Attività di ricerca da svolgere presso l'impresa. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi. Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento. | Max 20 punti |
| C. ATTIVITÀ ALL'ESTERO | Attività di ricerca da svolgere all'estero. Programmazione e finalità. Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento. | Max 20 punti |
| D. ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO L'UNIVERSITÀ | Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di formazione destinate al dottorando. Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell'impresa. Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto produttivo. | Max 15 punti |
| E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI | Iniziative per assicurare il perseguimento dei principi orizzontali sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato | Max 5 punti |
| Max 100 punti | TOTALE | 100 |

6. Sono finanziate esclusivamente le proposte progettuali il cui punteggio di valutazione ottenuto non sia inferiore a 65/100, secondo i criteri di valutazione stabiliti al precedente punto 5.
7. La graduatoria è articolata, all'esito della valutazione, in relazione al punteggio totale ottenuto.

M
N



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

8. In caso di parità di punteggio, qualora non vi siano risorse sufficienti a finanziare le proposte progettuali aventi identico punteggio, è finanziata la proposta che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al criterio "A. RICERCA PROPOSTA".
9. Ove le domande ammissibili risultino superiori alla dotazione finanziaria, il Ministero può procedere alla rimodulazione della dotazione finanziaria iniziale, nel rispetto di quanto previsto dal Programma.
10. Il finanziamento delle proposte approvate è subordinato all'esito positivo dei controlli, ai sensi di legge, delle autodichiarazioni presentate dalle Università.
11. A conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione, il Ministero predispose la graduatoria composta dagli elenchi di seguito indicati:
 - a) ammessi a finanziamento;
 - b) ammessi ma non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria di cui al presente decreto e per i quali è prevista la possibilità di estendere i finanziamenti nei limiti della capacità dell'Azione I.1 del PON RI 2014-2020;
 - c) esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente;
 - d) non ammessi a valutazione.
12. Gli esiti della valutazione sono assunti dal MIUR con apposito decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e sul sito internet del MIUR.
13. Successivamente è predisposto il Decreto di approvazione delle graduatorie definitive, finanziamento e impegno, che è pubblicato sul sito internet del MIUR e, dopo il visto di conformità della Corte dei Conti, in GURI ai fini della notifica ai soggetti risultati beneficiari del finanziamento.
14. Le risorse finanziarie che si renderanno eventualmente disponibili, potranno essere destinate dall'Amministrazione ad avvisi successivi nel rispetto di quanto previsto dal Programma.

Articolo 8

AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ

1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dai regolamenti delle Università.
2. In ogni caso, le attività devono essere completate entro e non oltre i termini ultimi di ammissibilità al PON RI previsti dalla normativa comunitaria, tenuto conto dei vincoli per le attività di espletamento dei controlli e di ogni altra attività prevista per la chiusura del Programma.

Articolo 9

DESTINATARI DELLE BORSE DI DOTTORATO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

1. I destinatari delle borse di dottorato aggiuntive, di cui alle domande di finanziamento presentate dalle Università a valere sul presente decreto, sono i laureati utilmente classificati nella graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l'Anno Accademico 2016/2017, ciclo XXXII.
2. Tali destinatari devono:
 - a) dichiarare formalmente la propria disponibilità ad effettuare:
 - i.) periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) in imprese attive che svolgono attività economiche coerenti con le aree e le traiettorie di sviluppo di cui alla SNSI;
 - ii.) periodi di studio e ricerca all'estero per il periodo previsto dal percorso di dottorato di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) secondo quanto previsto dall'Università nella proposta progettuale presentata a valere sul presente decreto;
 - b) essere consapevoli che la mancata effettuazione di uno o di entrambi i periodi di cui sopra al comma 2.a) se al disotto della tempistica minima richiesta comporta la revoca dell'intera borsa di studio;
 - c) dichiarare formalmente di non beneficiare al momento di altre borse a qualsiasi titolo conferite durante il periodo di godimento della borsa di dottorato, e di impegnarsi a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente.
3. L'Università garantisce procedure di selezione dei dottorandi che assicurano la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità presso i potenziali destinatari.
4. L'Università è tenuta a verificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 prima dell'assegnazione della borsa di dottorato.

Articolo 10

GESTIONE FINANZIARIA, PARAMETRI AMMISSIBILI E CONTROLLI

1. Le operazioni di cui al presente decreto sono gestite mediante l'applicazione di quanto previsto dal paragrafo 1 dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 attraverso l'adozione di apposito atto delegato in corso di approvazione da parte dell'UE.
2. L'Università è tenuta ad esibire in fase di controllo tutta la documentazione indicata dal presente decreto, dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. Le verifiche sono svolte da parte dell'Amministrazione e dai soggetti da essa incaricati con le modalità previste dai regolamenti comunitari applicabili, recepite nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma.
4. Sono costi ammissibili al finanziamento esclusivamente i costi standard di cui alla procedura in corso di approvazione da parte della Commissione europea con atto delegato presentato dal MIUR in data 27 giugno 2016 nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali vigenti in materia di dottorato.

2



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Articolo 11

NORME PER LA GESTIONE, L'ATTUAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Per disciplinare la gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di pagamento, il MIUR renderà pubblico, successivamente all'emanazione del decreto di ammissione a finanziamento un apposito disciplinare di attuazione, a cui ogni Università dovrà attenersi nella fase di gestione delle attività di propria competenza.
2. Il soggetto attuatore deve comunicare:
 - a) l'inizio delle attività con almeno 10 giorni lavorativi prima dell'effettivo avvio;
 - b) l'elenco dei soggetti assegnatari delle borse di cui al presente decreto;
 - c) le sedi amministrative in cui sono conservati i documenti amministrativi relativi alle borse di dottorato, anche ai fini di eventuali verifiche in loco;
 - d) all'Ufficio III - DGRIC il termine delle attività entro 5 giorni dalla conclusione del percorso di dottorato
 - e) alle scadenze previste i dati del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo la normativa comunitaria e le indicazioni fornite dal MIUR. Tali adempimenti sul monitoraggio sono condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
 - f) ogni altro dato informativo richiesto dall'Amministrazione anche ai sensi del sopracitato disciplinare.
3. Il soggetto attuatore è tenuto a far compilare ai dottorandi assegnatari ogni necessaria documentazione prevista dal disciplinare di attuazione.
4. Per quanto attiene possibili interruzioni e sospensioni a norma di legge, rinunce e revoche delle borse, l'Università opera secondo i termini previsti dal Regolamento dell'Università stessa fatto salvo il rispetto di quanto indicato nel disciplinare di attuazione e nei regolamenti comunitari di riferimento.
5. Tutti i documenti giustificativi delle attività realizzate devono essere conservati ai sensi di quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.
6. La rendicontazione delle attività da parte dell'Università avviene sulla base delle disposizioni del disciplinare sul sistema informatico reso disponibile sul sito CINECA.

Articolo 12

OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO

1. L'Università ammessa al finanziamento è tenuta, a pena di revoca dello stesso a:
 - a) realizzare i percorsi previsti conformemente alla proposta progettuale approvata e nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto, nel disciplinare e nella normativa di riferimento;

mi
~



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- b) accettare il controllo dello Stato Italiano e dell'Unione Europea e dai soggetti terzi da essi delegati;
- c) redigere le relazioni periodiche secondo la tempistica stabilita nel disciplinare di attuazione
- d) fornito dall'Amministrazione di cui all'art. 11;
- e) esibire la documentazione originale su richiesta dell'Amministrazione;
- f) mantenere una contabilità separata o un sistema contabile adeguato;
- g) garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche assicurando la presenza del personale interessato al fine di agevolare l'effettuazione dei controlli;
- h) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al successivo art. 14 del presente decreto.

Articolo 13

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. I pagamenti da parte dell'Amministrazione nei riguardi dell'Università sono effettuati secondo tempi e modalità definite in dettaglio nel disciplinare di attuazione, nel rispetto dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale.
2. In caso di erogazione di anticipi a soggetti privati il pagamento è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
3. L'erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo è comunque subordinata:
 - a) all'inserimento telematico da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione prevista nel disciplinare, comprovante l'avanzamento richiesto;
 - b) all'inserimento e alla validazione sul sistema informativo dei dati di monitoraggio fisici e finanziari relativi all'avanzamento delle operazioni da parte dell'Università, secondo le scadenze previste;
 - c) ai controlli positivi da parte del servizio competente dell'Amministrazione sulla documentazione presentata;
 - d) alla presentazione di apposita richiesta da parte dell'Università.

Articolo 14

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ad approvazione della singola operazione, il soggetto proponente ammesso a finanziamento, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", incluso quello della richiesta del CUP - Codice Unico Progetto e dell'inserimento del medesimo nel sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Articolo 15 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà degli autori, tuttavia l'Amministrazione può esercitare il diritto di utilizzare prodotti, strumenti, dati e risultati citati per i fini legati alle attività di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati nell'ambito del PON RI 2014-2020.

Articolo 16 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. L'avviso pubblico emanato dall'Università per l'ammissione alla borsa di dottorato di cui al presente finanziamento deve prevedere modalità di comunicazione e pubblicizzazione trasparenti ed essere in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. Le Università, in quanto beneficiarie di risorse a valere sul PON RI, hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione e sono tenute ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno del PON RI apponendo il logo dell'Unione e dei Fondi che sostengono le operazioni alle quali hanno accesso, nel rispetto del Reg. (UE) n.1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 "Responsabilità dei beneficiari".

Articolo 17 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati forniti a qualsiasi titolo nell'ambito della presente procedura sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente ai fini della procedura stessa.

Articolo 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Mauro Massulli, Dirigente dell' Ufficio III "Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca" della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della ricerca - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vincenzo Di Felice)